

Repertorio n. 59625

Raccolta n. 3718

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno quattro del mese di giugno in Pistoia, via Atto Vannucci n.c.38, alle ore diciassette e quaranta minuti

4 giugno 1999 ore 17,40

Avanti me dottor Antonio Marrese, notaio residente in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza la presenza dei testimoni, avendovi il comparente, col mio consenso, espressamente rinunciato

È comparso il signor:

MANGIANTINI RICCARDO, nato a Firenze l'11 aprile 1941, elettricista, residente a Pieve a Nievole via Rimini n.c. 32 ma domiciliato per la carica ove appresso, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua dichiarata qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del

CIRCOLO RICREATIVO GROTTA PARLANTI

associazione non riconosciuta, con sede in Monsummano Terme, via Francesca Nord n.c. 533, codice fiscale 81007140478, come dichiara il rappresentante.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale della assemblea straordinaria della detta associazione, qui convocata oggi, alle ore diciassette in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento Statuto dell'Associazione Civile Circolo Ricreativo Grotta Parlanti in virtù della disciplina introdotta dal D.Lgs. 460/97;

2) Varie ed eventuali.

Aderendo io notaio alla richiesta fattami, dò atto di quanto avvenuto in mia presenza.

Assume la presidenza dell'assemblea, per designazione unanime degli intervenuti e ai sensi dello Statuto, il signor Mangiantini Riccardo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Associazione.

Il Presidente constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso consegnato a mano a ciascun associato;
- che sono presenti in assemblea numero undici associati nelle persone di Mangiantini Riccardo, Bonfanti Corrado, Pidone Vincenzo, Flori Giordano, Papini Stefano, Ercolini Armando, Baccarini Giampaolo, Lepori Aldo, Galligani Remo, Pasqui Giacomo, Moratti Giuseppe su quindici associati aventi diritto di intervento e voto;
- la presenza per il Consiglio di Amministrazione dei signori Bonfanti Corrado, Pidone Vincenzo, Flori Giordano, Papini Stefano oltre a se stesso Presidente.

Pistoia - Via A. Vannucci 38 - Tel. (0573) 503946 - Fax (0573) 503926
Notaio Antonio Marrese

Tutto ciò constatato, accertata dal Presidente la legittimazione di tutti i presenti all'intervento ed al voto in assemblea, il Presidente

dichiara

validamente costituita l'assemblea a norma dell'art. 19 dello Statuto ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente e ricorda ai presenti che il vigente statuto prevede che le modifiche statutarie siano assunte con deliberazione dell'assemblea degli associati.

Iniziando ad illustrare gli argomenti all'ordine del giorno il Presidente espone ai presenti che è necessario che l'associazione modifichi le regole di funzionamento allo scopo di uniformarle alle disposizioni che il D.Lgs. 460 del 1997 detta con riguardo agli enti associativi non commerciali.

Dette modifiche essenzialmente concernono:

- l'art.2 da modificarsi nel senso che l'associazione pur non avendo fini di lucro possa compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, che risultino utili al raggiungimento degli scopi indicati purchè ad essi direttamente connessi ed inoltre che l'Associazione non possa distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
- l'art. 3 da modificarsi nel senso di prorogare la durata dell'associazione fino al 31 dicembre 2100.
- l'art.4 da modificarsi nel senso di precisare che la sede della associazione è in Monsummano Terme via Paradiso s.n.c.;
- l'art.7 da modificarsi nel senso di escludere la possibilità dell'assemblea di revocare "ad nutum" la qualità di associato;
- l'art.10 da modificarsi nel senso che la quota associativa è di importo non inferiore a lire 10.000 (diecimila) e che comunque essa, nel suo preciso ammontare, viene stabilita dall'assemblea;
- l'art.11 per specificare che la qualità di socio non è trasmissibile nè per successione mortis causa nè per atto fra vivi;
- l'art. 12 per specificare che gli associati receduti o esclusi o gli eredi dell'associato defunto non possono ripetere i contributi versati nè hanno alcun diritto sul patrimonio sociale;
- l'art. 13 e l'art. 14 nel senso di riformulare le disposizioni relative al patrimonio sociale;
- l'art.15 da modificarsi nel senso di prevedere che in caso di scioglimento il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, L.23 dicembre 1996, n.662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge;

- l'art.16 da modificarsi nel senso che l'assemblea generale dei soci si radunerà ordinariamente una volta all'anno entro il trenta di giugno per l'approvazione del bilancio, ovvero quando se ne ravvisa la necessità o ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati;
- l'art. 17 da modificarsi nel senso che l'avviso di convocazione dovrà o inviarsi almeno cinque giorni prima o affiggersi nella sede dell'associazione e negli altri luoghi in cui è svolta l'attività associativa almeno dieci giorni prima dell'assemblea;
- l'art.19 da modificarsi nel senso che la presenza dei soci sia per la prima che la seconda convocazione deve essere della metà più uno dei soci e le decisioni dovranno avere l'approvazione di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti;
- l'art. 21 da modificarsi nel senso che i soci non presenti all'assemblea non possono più essere rappresentati per delega;
- l'art.22 da modificarsi nel senso che i nuovi soci hanno diritto al voto nelle assemblee solo se risultano iscritti da almeno cinque giorni;
- l'art.24 da modificarsi nel senso che gli amministratori durano in carica tre anni anzichè due e la composizione del consiglio di amministrazione va da un minimo di tre a un massimo di nove membri;
- l'art. 25 da modificarsi precisando che il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno ed almeno due volte all'anno;
- l'art 26 da modificarsi nel senso di meglio disciplinare i poteri dell'Organo di Amministrazione;
- l'art.28 da modificarsi nel senso che i componenti il Collegio dei Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili;
- l'art. 30 da modificare nel senso che il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno due volte all'anno.
- l'art. 33 da modificare nel senso di affidare la liquidazione ad uno o più liquidatori.

Il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in ordine a quanto proposto.

Dopo breve discussione l'assemblea degli associati alla unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare tutte le modifiche proposte dal Presidente allo Statuto della Associazione allo scopo di adeguarlo alla disciplina del D.Lgs. 460 del 1997 e segnatamente le modifiche agli articoli indicati dal Presidente;
- 2) di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale a seguito delle intervenute modifiche.

Il Presidente proclama approvate le proposte all'ordine del giorno.

Le modifiche come sopra deliberate risultano dal nuovo Statu-

to che il comparente mi consegna e che al presente atto si allega sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa del comparente.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nullo altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa alle ore diciotto.

Atto da me notaio letto al comparente che lo approva.

Consta l'atto di due fogli scritti da persone di mia fiducia e da me notaio nelle prime sette intere pagine.

Chiuso e sottoscritto alle ore diciotto e cinque minuti.

F.TO: MANGIANTINI RICCARDO - ANTONIO MARRESE NOTAIO.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N. 59625 RACCOLTA N. 3718

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CIVILE

CIRCOLO RICREATIVO GROTTA PARLANTI

TITOLO I

COSTITUZIONE - OGGETTO - DURATA - SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1) E' costituita un'associazione fra gli operai, braccianti, mezzadri, piccoli proprietari, artigiani, impiegati, professionisti, piccoli imprenditori, anche in pensione nati e domiciliati o anche soltanto domiciliati e residenti nel Comune di Pistoia.

ART. 2) L'associazione si propone i seguenti scopi:

- a) favorire ai lavoratori l'esercizio del diritto al riposo, alla ricreazione ed alla elevazione culturale e morale;
- b) sollecitare e promuovere il sano impiego del tempo libero dal lavoro;
- c) stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i lavoratori;
- d) dare assistenza attraverso forme morali, e se possibile anche materiali, agli associati e loro famiglie nonchè alla popolazione di Grotta Parlanti;
- e) insegnare a favorire con sistemi democratici il rispetto alla Costituzione della Repubblica Italiana;
- f) prendere infine tutte quelle iniziative nel campo della cultura, dello sport, del turismo e dello spettacolo rispondenti alle esigenze degli associati e raggiungere quegli intenti che possono garantire l'economia e la funzionalità dell'associazione favorendone lo sviluppo.

L'associazione potrà svolgere inoltre qualunque altra attività strumentale connessa ed affine agli scopi come sopra stabiliti, nonchè nei limiti consentiti dalla legge compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi stabiliti o comunque attinenti ai medesimi.

L'associazione non ha e non dovrà avere comunque finalità di lucro.

L'associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la desti-

nazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione è apartitica. Tuttavia essa si propone intenti di ordine prettamente democratico e dovrà contribuire allo sviluppo della personalità di ciascun associato secondo i principi della Costituzione.

L'associazione potrà affiliarsi all'ARCI.

ART. 3) L'associazione avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacenti) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 4) L'associazione ha sede in Comune di Monsummano Terme, Via Francesca Nord n.c. 533.

TITOLO II

ASSOCIATI - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO - DIRITTI E OBBLIGHI.

ART. 5) Il numero degli associati è illimitato. Può essere associato chiunque si proponga sinceramente ed onestamente di perseguire gli scopi di cui all'articolo 2 e sia inoltre di buona condotta morale e civile.

Gli associati devono effettivamente e non temporaneamente partecipare alla vita associativa.

ART. 6) Chiunque desideri diventare associato deve fare domanda al consiglio di amministrazione. La suddetta domanda dovrà essere controfirmata per la presentazione da numero due associati.

ART. 7) L'accettazione o meno dell'associato è rimessa al giudizio del Consiglio di Amministrazione. In caso di rifiuto, l'interessato può chiedere al Consiglio stesso che in merito si pronunci definitivamente l'assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio dovrà riferire in merito all'assemblea per il definitivo esame.

ART. 8) La domanda di ammissione a associato dovrà esplicitamente contenere l'accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente statuto.

ART. 9) Il consiglio di amministrazione darà notizia all'interessato dell'ammissione a associato e della revoca della qualifica di associato.

ART. 10) Entro il termine di giorni trenta dall'ammissione a associato, l'associato ammesso dovrà versare a titolo di contributo una quota di importo non inferiore a lire 10.000 (diecimila) il cui preciso ammontare viene stabilito annualmente dall'assemblea.

In caso di mancato versamento nel termine di cui sopra, l'associato si intenderà rinunciatario a tutti gli effetti.

ART. 11) La qualità di associato non è trasmissibile per successione mortis causa, né per atto tra vivi. Le quote versate non sono rivalutabili.

ART. 12) Tanto in caso di dimissioni da associato e come di revoca o morte, gli associati receduti o esclusi o gli eredi dell'associato defunto non possono ripetere i contributi ver-



sati nè hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Oltre ai casi di decesso o dimissioni scritte da parte dell'associato, questo può essere escluso dall'associazione quando non abbia partecipato alla vita sociale per oltre tre anni, senza valido motivo o per altra giusta causa. L'assemblea deve approvare tale esclusione.

TITOLO III

PATRIMONIO

ART. 13) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai contributi o quote versati dagli associati;
- b) da tutto quello e quanto l'associazione si troverà a possedere sia di mobili che di immobili a seguito di acquisti, lasciti, donazioni, ed utilità di qualunque specie.

ART. 14) Il patrimonio è di pertinenza esclusiva ed assoluta dell'associazione e non dei singoli associati.

ART. 15) In caso di scioglimento il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

ART. 16) L'assemblea è l'organo deliberante dell'associazione.

L'assemblea dell'associazione si raduna una volta all'anno entro il trenta di giugno per l'approvazione del bilancio, ovvero quando se ne ravvisa la necessità o ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea procede alla nomina delle cariche sociali, approva i bilanci consuntivo e preventivo, delibera su tutto quanto le viene sottoposto dal consiglio di amministrazione; modifica occorrendo, lo statuto ed il regolamento che eventualmente venisse emanato per l'esecuzione di esso; decide su tutto quanto le compete per legge ed in forza di statuto.

L'assemblea è straordinaria quando delibera sulle modificazioni all'atto costitutivo o allo statuto ovvero sullo scioglimento dell'associazione; è ordinaria negli altri casi.

ART. 17) La convocazione dell'assemblea si farà nella sede stessa o in altro luogo purchè in Italia, mediante avviso da inviarsi cinque giorni prima dell'assemblea ovvero mediante avviso da affiggersi nella sede dell'associazione e negli altri luoghi in cui è svolta l'attività associativa, almeno dieci giorni prima dell'assemblea ed indicando gli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 18) In mancanza della formalità di convocazione l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti gli associati e tutte le cariche associative.

In tale ipotesi ciascun associato può opporsi alla trattazione degli argomenti per i quali non si ritenga sufficientemen-

te informato.

ART. 19) Le assemblee possono essere in prima e in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione è indispensabile un intervallo di almeno ventiquattro ore.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza di voti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria per le delibere di cui al precedente art. 16) e salvo quanto previsto nel successivo art. 33) in prima convocazione delibera con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza di essi; in seconda convocazione con la presenza della metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza di essi.

ART. 20) Le votazioni avvengono in modo palese per alzata di mano o per appello nominativo o in casi particolari a scrutinio segreto.

ART. 21) Ogni associato ha diritto ad un voto qualunque sia la quota sottoscritta.

ART. 22) I nuovi associati hanno diritto al voto nelle assemblee solo se risultino iscritti da almeno cinque giorni.

ART. 23) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza dal vicepresidente o da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario nella persona del segretario del consiglio di amministrazione o da altra persona nominata dal presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dovranno constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Spetta al presidente constatare la legalità della costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria.

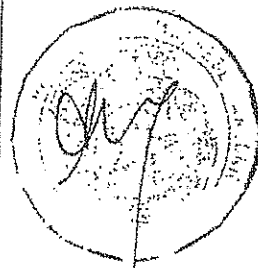
TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 24) L'associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti fra i soci dell'assemblea. Il consiglio nominerà, tra i suoi componenti, un presidente, un vicepresidente, un cassiere e un segretario.

Gli amministratori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

ART. 25) Il consiglio di amministrazione è convocato tramite raccomandata, anche a mano o avviso affisso nella sede della associazione dal presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno ed almeno due volte all'anno, nonché quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori. Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità dei voti pre-



varrà quello del presidente.

ART. 26) Il consiglio di amministrazione provvede al compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione. In particolare:

- a) redige annualmente un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio di previsione da far approvare all'assemblea generale degli associati;
- b) provvede all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni dell'assemblea degli associati;
- c) convoca l'assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, fissando l'ordine del giorno;
- d) nomina, licenzia e retribuisce il personale addetto all'associazione;
- e) autorizza il presidente ad iniziare ed a resistere in giudizi sia civili che amministrativi o tributari ed a nominare a tale scopo avvocati e procuratori. Detta autorizzazione può essere concessa anche in sede di ratifica;
- f) compie tutte le operazioni di amministrazione comunque necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento degli scopi associativi l'organo di amministrazione potrà compiere qualsiasi operazione economica a ciò finalizzata e così in via solo esemplificativa, alienare e acquistare beni mobili e immobili, concedere garanzie reali e personali, stipulare mutui e finanziamenti e operazioni bancarie in genere, consentire la cancellazione di ipoteche, ricevere e effettuare pagamenti e ove ricorrano le condizioni richieste dalla legge accettare eredità o donazioni o acquistare legati.

ART. 27) Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione. Esegue le deliberazioni dell'assemblea e dell'organo di amministrazione e provvede per il buon andamento dell'associazione. In caso di impedimento o assenza il presidente viene sostituito dal vicepresidente.

TITOLO VI

COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 28) Il collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche fra i non associati.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 29) Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione dell'associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità e la consistenza di cassa e procedere ad ispezioni e controlli.

ART. 30) Il collegio dei sindaci si riunisce almeno una volta l'anno ed interviene alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee.

ART. 31) Non possono far parte del collegio dei sindaci i parenti e gli affini degli amministratori fino al terzo grado.

ART. 32) Tutte le cariche dell'assemblea, del consiglio di

amministrazione e del collegio dei sindaci sono gratuite.

ART. 33) L'associazione si scioglie:

a) per scadenza del termine;

b) in ogni momento per la deliberazione dell'assemblea e ove la deliberazione sia presa in prima come in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

In caso di scioglimento l'assemblea affida la liquidazione ad uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

L'organo di liquidazione provvede alla liquidazione nel termine assegnato dall'assemblea applicando il disposto dell'articolo 15.

ART. 34) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

F.TO: MANGIANTINI RICCARDO - ANTONIO MARRESE NOTAIO.

REGISTRATO A PISTOIA IL 23/06/1999
AL N. 895

Io sottoscritto Dottor Antonio Marrese Notaio in Pistoia certifico che la presente copia, composta di 1005 fasciate,

è conforme all'originale nei miei rogiti.

Si rilascia per OS FISCALI

Pistoia, 09/09/1999

